



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Servizio Tutela degli Utenti

Roma

22 MAR. 2010

Prot. n. 09-10-004502

All. ti n.

FASC. 4075-10

Federazione Unione Agenti Milano
c.a. dott. Silvio Leonelli
Via Edolo, 26
20125 Milano

Fax: 06.5817656

Milano Ass.ni S.p.A.
Direzione Auto

Fax: 011.6657924

Oggetto: richiesta di chiarimenti in materia r.c.auto. Legge n. 40/2007.

Con riferimento alla richiesta in data 15 febbraio 2010, nel premettere in via generale che l'interpretazione di norme di legge appartiene alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

L'art. 5, comma 2, della legge n. 40/2007 stabilisce che l'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Ne consegue che un soggetto, qualora sia proprietario di un veicolo assicurato, ha diritto, nel caso abbia acquistato, a seguito di regolare passaggio di proprietà registrato presso il P.R.A., egli stesso ovvero un suo familiare convivente un ulteriore veicolo (nuovo o usato), di ottenere dallo stesso o da altro assicuratore, la classe di merito maturata sul primo veicolo.

Per quanto concerne i quesiti specifici sottoposti, si ritiene che nei due casi prospettati il beneficio previsto dalla norma citata possa trovare applicazione ricorrendo i presupposti richiesti dalla legge.

Distinti saluti

Il Capo del Servizio
(Maria Luisa Cavina)